



# COMUNE DI ARMENTO

## Provincia di Potenza

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440

Prot. n.1816 del 05/05/2020

**DECRETO SINDACALE n. 5/2020**

**Armento, 05/05/2020**

Oggetto: regolamentazione accesso uffici comunali allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale.

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 04.03.2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha prescritto, tra le altre misure previste nell'allegato 1 al decreto anche il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il DPCM del 04.03.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 09.03.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, vengono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO l'ultimo DPCM del 26/04/2020 con cui vengono decretate le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

ATTESO che ad oggi i contagi nella Regione Basilicata non esitano a fermarsi e pertanto l'emergenza continua a persistere;



# COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440

Ritenuto che se il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione (il DPCM del 4 marzo reca la citata prescrizione del “rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”), tale accortezza non può essere circoscritta soltanto alle manifestazioni pubbliche o private, ma riguarda anche gli uffici pubblici dove, inevitabilmente si verificano situazioni di contatto che, con riferimento dello stesso DPCM dovrebbero essere caratterizzate da comportamenti quali:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- evitare abbracci e strette di mano
- ecc..

Vista l'ordinanza n.9 del 14/04/2020 con la quale si prorogava la chiusura al pubblico degli uffici sino al 3 maggio 2020, chiusura già disposta con ordinanza n.4 del 17/03/2020 e successiva integrazione del 23/03/2020 con ordinanza n.6;

Ritenuto ad oggi , a seguito dell'ultimo DPCM , regolamentare l'accesso agli uffici del Comune;

Evidenziato, tuttavia, che il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in atto ogni misura finalizzata alla prevenzione, sia per la tutela della salute dei dipendenti, sia per la salute dei cittadini che si recano presso gli uffici pubblici.

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del TUEL approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii;

## DECRETA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 50 comma 5 del TUEL approvato con dlgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii , allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sul territorio comunale, di limitare l'apertura al pubblico degli Uffici Comunali, ovvero dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di rientro, martedì e giovedì, anche dalle 16:00 alle 17:00 sempre con accesso del pubblico scaglionato e regolato in modo da evitare assembramenti di persone, uno per volta all'interno dell'ufficio e massimo n.2 persone nella sala d'attesa, in considerazione dell'ampiezza.

IL SINDACO  
**Maria Felicia BELLO**  
*Maria Felicia Bello*